



*Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

OGGETTO: Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.

Con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 e 17 del decreto n. 59/2023 a norma dei quali i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, vista la deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni.

I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il **termine del 30 giugno 2026**, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Si chiarisce che gli autoveicoli oggetto di avvenuta cancellazione poiché non dotati del sistema di geolocalizzazione sulla base della precedente delibera, potranno essere reinscritti con apposita istanza telematica presentata a cura delle imprese, fermo restando che il possesso di tale requisito anche per gli autoveicoli nuovamente iscritti dovrà comunque essere attestato entro e non oltre il 30 giugno 2026.

In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni ai medesimi soggetti iscritti all’Albo, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali devono attivare nei confronti delle imprese che non si saranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.



www.albonazionalegestoriambientali.it
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma – Tel. +39 06 5722 5239 / +39 06 5722 5207
e-mail: segreteriaalbonazionale@mase.gov.it – PEC albogestori.comitatonazionale@pec.it

Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal **1° luglio 2026**, provvedono alla cancellazione d'ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

Si rammenta che, qualora la cancellazione dei suddetti autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all'art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n.120, necessario per il mantenimento dell'iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvede all'avvio del procedimento disciplinare di cui all'art. 21 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

La circolare n. 2 del 22 maggio 2025 è abrogata e sostituita dalla presente **a partire dal 2 aprile 2026**.

IL SEGRETARIO

Cecilia Gigli



Firmato digitalmente da:

Gigli Cecilia

Firmato il 27/03/2026 10:50

Seriale Certificato: 5031452

Valido dal 31/10/2025 al 31/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi



Gizzi

Daniele

27/03/2026 10:45:06 UTC+0100

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA